

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione n. 21/86: C.F.V. Monteporo S.c. a r.l. (Comune di Rombiolo – VV) / Slai Cobas (Segreteria territoriale di Vibo Valentia). Proclamazione, in data 23 novembre 2020 (atto non indirizzato alla Prefettura e trasmesso dall'azienda in data 9 dicembre 2020), di uno sciopero dei lavoratori addetti al servizio di igiene ambientale per il giorno 25 novembre 2020, in concentrazione sullo sciopero generale nazionale proclamato da USI per quella stessa data, a causa del ritardo nel pagamento delle retribuzioni (10 giorni). Nota dell'O.S. Slai Cobas, in data 23 dicembre 2020, in cui precisa di non aver voluto proclamare uno sciopero per il 25 novembre ma di avere semplicemente annunciato che i lavoratori avrebbero scioperato "in unione" allo sciopero proclamato da USI. Delibera della Commissione, in data 28 gennaio 2021, di apertura del procedimento di valutazione del comportamento dell'O.S. SLAI COBAS per il mancato rispetto della regola del preavviso in relazione allo sciopero del 25 novembre 2020 (rel. Razzolini) (Pos.1606/20)

(Seduta del 10 marzo 2021)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di valutazione negativa del comportamento**:

LA COMMISSIONE

con riferimento all'atto di proclamazione, in data 23 novembre 2020 (atto trasmesso dall'Azienda in data 9 dicembre 2020), da parte della Segreteria territoriale di Vibo Valentia dell'Organizzazione sindacale SLAI-COBAS, di uno sciopero dei lavoratori della C.F.V. Monteporo Soc. Coop., addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Rombiolo (VV), effettuato il giorno 25 novembre 2020;

PREMESSO CHE

- l'Organizzazione sindacale SLAI-COBAS, Sede provinciale di Vibo Valentia, con nota del 17 novembre 2020, indirizzata all'Azienda, alla Prefettura di Vibo Valentia e al Comune di Rombiolo, chiedeva l'attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione lamentando il ritardo del pagamento ai lavoratori dello stipendio di ottobre, la mancata consegna di dispositivi di protezione individuale e la mancata indicazione della data di pagamento delle spettanze;

- l'Organizzazione sindacale in indirizzo, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in relazione a quanto richiesto, in data 23 novembre 2020, con una nota indirizzata all'Azienda e al Comune, precisava di ritenere necessario che i lavoratori adottassero "iniziative di protesta per la tutela dei propri diritti" e che, in mancanza di riscontro "lo sciopero sarà inevitabile e si terrà il 25 novembre in unione a quello già proclamato dal Sindacato USI";

- la C.F.V. Monteporo Soc. Coop., con nota in data 9 dicembre 2020, comunicava che: 1) al servizio di igiene ambientale nel Comune di Rombiolo erano adibiti 6 lavoratori di cui 5 iscritti all'Organizzazione sindacale SLAI-COBAS; 2) la nota del 23 novembre 2020, con cui l'Organizzazione sindacale proclamava lo sciopero del 25 novembre 2020, era priva del necessario preavviso e non era stata inoltrata alla competente Prefettura; 3) allo sciopero del 25 novembre 2020 aderivano 5 lavoratori sui sei impiegati senza che fossero garantite le prestazioni indispensabili; 4) tutti i lavoratori, senza alcun preavviso, si astenevano dal lavoro il giorno 30 novembre 2020; 5) in data 1° dicembre, senza alcun preavviso o altra giustificazione, si astenevano dal lavoro 5 lavoratori sui sei complessivamente impiegati; 6) in data 2 dicembre 2020 si astenevano in modo arbitrario 3 lavoratori sui sei impiegati; 7) l'Azienda aveva avviato i procedimenti disciplinari a carico dei lavoratori per le assenze ingiustificate;

- la Commissione, con nota del 17 dicembre 2020, prot.13474/IA, chiedeva: 1) al Comune di Rombiolo (VV) di precisare se e in che misura durante le astensioni dal lavoro era stato garantito il servizio di igiene ambientale e quali i disagi patiti dalla cittadinanza in conseguenza delle proteste dei lavoratori; 2) alla C.F.V. Monteporo Soc. Coop. di sospendere con effetto immediato i procedimenti disciplinari avviati a carico dei lavoratori in attesa di quanto sarà accertato dalla Commissione all'esito dell'istruttoria; 3) all'Organizzazione sindacale di chiarire la propria posizione nei confronti delle astensioni attuate dai lavoratori e, qualora le stesse non dovessero ritenersi riconducibili alle "iniziative di protesta" già annunciate nella nota del 23 novembre, di precisare le azioni intraprese per dissuadere i lavoratori da comportamenti palesemente in contrasto con la legge, tenuto conto che, secondo quanto riferito dall'Azienda, l'Organizzazione sindacale SLAI-COBAS è la più rappresentativa nel cantiere;

- l'Organizzazione sindacale SLAI-COBAS, con nota in data 23 dicembre 2020, in riscontro alle osservazioni della Commissione, dichiarava che, da informazioni assunte presso gli iscritti, le astensioni erano frutto di una iniziativa spontanea dei lavoratori che, attraverso un legale di loro fiducia, si erano posti in autotutela lamentando l'inadempimento aziendale ai sensi dell'art. 1460 c.c. e quindi decidendo di astenersi dalla prestazione lavorativa, senza che fosse possibile svolgere da parte del sindacato alcuna funzione dissuasiva a fronte dell'esercizio di una autonoma manifestazione di protesta dei lavoratori che rientra nelle possibilità che la legge e l'ordinamento riconosce, in presenza delle relative condizioni legittimanti, direttamente ai lavoratori subordinati ed essendo, tra l'altro, totalmente ignara dell'iniziativa da loro intrapresa;

- il Comune di Rombiolo, in data 28 dicembre 2020, in risposta alla richiesta della Commissione, precisava di aver diffidato l'Azienda, in data 30 novembre 2020, per i servizi non svolti e che, nonostante l'impegno per la raccolta, in data 2 dicembre erano ancora segnalati disservizi dalla cittadinanza e la presenza di rifiuti abbandonati nel territorio comunale;

- nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Commissione, con riferimento all'astensione improvvisa dal lavoro dal 30 novembre al 2 dicembre 2020, non è emerso alcun elemento che consentisse di ricondurre i comportamenti denunciati ad Organizzazioni sindacali o ad altri

soggetti collettivi ragion per cui la Commissione, con delibera n. 21/43 dell'11 febbraio 2021, ha invitato il datore di lavoro ad adottare i procedimenti disciplinari a carico dei lavoratori;

- la Commissione, in relazione all'atto di proclamazione dello sciopero effettuato il 25 novembre 2021, con delibera n. 21/25 del 28 gennaio 2021, notificata a mezzo PEC in data 29 gennaio 2021, ha aperto il procedimento di valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei confronti della Segreteria territoriale di Vibo Valentia dell'Organizzazione sindacale SLAI-COBAS, in persona del rappresentante legale, rilevando il mancato rispetto della regola del preavviso sotto il duplice profilo della mancata comunicazione dell'atto di proclamazione dello sciopero al Prefetto competente per territorio (Autorità competente a adottare l'ordinanza di cui all'art.8 della legge n.146 del 1990) e della violazione del termine indicato dall'art.2, co. 1 e 5, della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni nonché dall'art. 2 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, che stabiliscono l'obbligo di comunicare l'atto di proclamazione dello sciopero almeno dieci giorni prima della sua effettuazione;

- l'Organizzazione sindacale SLAI-COBAS, Segreteria territoriale di Vibo Valentia, in data 14 febbraio 2021, ha depositato le proprie controdeduzioni in merito al procedimento aperto a suo carico e ha indicato gli estremi del proprio rappresentante legale;

- l'Organizzazione sindacale, in particolare, con la nota richiamata, ha ribadito che:

1) a causa del sistematico ritardo nel pagamento delle retribuzioni, alta è la tensione dei lavoratori che operano, di frequente, anche in condizioni precarie riguardo all'insufficienza delle misure adottate dall'Azienda per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

2) la nota del 23 novembre 2020 non intendeva rappresentare una adesione allo sciopero nazionale da parte di SLAI-COBAS, quanto, piuttosto, indicare che qualora non fossero state date assicurazioni ai lavoratori sull'imminente pagamento delle retribuzioni, gli stessi avrebbero, in pieno diritto, aderito in massa allo sciopero già proclamato da altra Organizzazione sindacale il giorno 25 novembre;

3) non essendo stata fornita alcuna indicazione sulla tempistica necessaria per la liquidazione delle spettanze, i lavoratori si astenevano dal lavoro in adesione allo sciopero nazionale e, successivamente, in modo autonomo eccependo l'eccezione di inadempimento, spontaneamente rifiutavano di svolgere la propria prestazione lavorativa, a partire dal 30 novembre e fino al 2 dicembre, allorquando venivano a conoscenza dell'emissione dei bonifici relativi allo stipendio di novembre;

- la C.F.V. Monteporo Soc. Coop., in data 28 febbraio 2021, forniva le informazioni richieste dalla Commissione, indicando il nominativo del proprio rappresentante legale, il numero di matricola INPS dell'Azienda e l'importo mensile dei contributi sindacali complessivamente trattenuti ai lavoratori in favore dell'Organizzazione sindacale SLAI-COBAS;

CONSIDERATO CHE

- lo sciopero nel settore dell'igiene ambientale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dall'Accordo nazionale di regolamentazione del

diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 19 aprile 2001, n. 01/31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2001, n. 184;

- l'art. 2, co. 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e l'art. 2 dell'Accordo nazionale, del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n.01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, stabiliscono che la proclamazione scritta di uno sciopero sia trasmessa con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data di effettuazione dello sciopero e che debba essere obbligatoriamente indirizzata anche all'Autorità di cui all'art.8 della legge;

- la nota del 23 novembre 2020, contrariamente a quanto eccepito dall'Organizzazione sindacale resistente, si configura quale atto di proclamazione di uno sciopero in concentrazione con lo sciopero generale nazionale già proclamato da altra Organizzazione sindacale, in quanto richiama direttamente i contenuti dello stato di agitazione del personale, dichiarato con la nota del 17 novembre 2020, e, tenuto conto della ampia rappresentatività di SLAI-COBAS nel cantiere (sono iscritti 5 lavoratori sui 6 impiegati), è tale da dover essere considerata determinante ai fini dell'adesione da parte dei lavoratori allo sciopero effettuato il successivo 25 novembre 2020 e non mero annuncio di comportamenti che sarebbero stati autonomamente posti in essere dai lavoratori;

- nonostante non risultino agli atti della Commissione, nel corso dell'anno 2020, segnalazioni di precedenti stati di agitazione del personale o di scioperi riconducibili al ritardato pagamento delle retribuzioni nel Comune di Rombiolo (VV), purtuttavia la non puntualità nel pagamento delle retribuzioni costituisce un grave inadempimento da parte dell'Azienda e incide direttamente sulla dignità dei lavoratori e, in conseguenza, deve essere considerata ai fini della determinazione dell'entità della sanzione;

ai sensi degli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il comportamento della Segreteria territoriali di Vibo Valentia dell'Organizzazione sindacale SLAI-COBAS, in persona del legale rappresentante, in relazione allo sciopero del 25 novembre 2020, proclamato in data 23 novembre 2020, rilevando il mancato rispetto della regola del preavviso;

- la sospensione, ai sensi dell'art. 4, co. 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, del pagamento da parte della C.F.V. Monteporo Soc.coop. dei contributi sindacali dovuti alla Segreteria territoriale di Vibo Valentia dell'Organizzazione sindacale SLAI-COBAS per un ammontare economico di **euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)**, corrispondente alla sanzione minima irrogabile, così determinata in relazione al comportamento collaborativo della suddetta Organizzazione sindacale nel corso

dell'istruttoria e tenuto conto della causa principale di insorgenza del conflitto, vale a dire il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori;

- il versamento delle somme trattenute in esecuzione della presente delibera alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione Provinciale dell'INPS competente per territorio, chiarendo che, qualora di importo inferiore alla sanzione comminata, la trattenuta dei contributi sindacali dalla retribuzione dei lavoratori iscritti all'Organizzazione sindacale sanzionata può essere fatta anche in più riprese fino a concorrenza della somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) procedendo, pertanto, trimestralmente al versamento delle quote all'Inps territorialmente competente;

che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il legale rappresentante della società C.F.V. Monteporo Soc. Coop. deve comunicare alla Commissione l'esecuzione, anche parziale, della sanzione al soggetto collettivo entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione;

la Direzione Provinciale dell'INPS di Vibo Valentia, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, a comunicare l'avvenuto versamento delle somme sopra indicate entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, segnalando che il numero di matricola INPS della società C.F.V. Monteporo Soc. Coop. è 2207749285;

altresì, che, avverso la presente delibera, è ammesso ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 *bis* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nell'ordinario termine di prescrizione;

la notifica della presente delibera alla Segreteria territoriale di Vibo Valentia, in persona del rappresentante legale, dell'Organizzazione sindacale SLAI-COBAS, alla C.F.V. Monteporo Soc. Coop., alla Direzione Provinciale dell'INPS di Vibo Valentia, la comunicazione al Prefetto di Vibo Valentia, al Sindaco di Rombiolo (VV), Direzione Generale dell'INPS, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.